



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

### **Sommario:**

<b>CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI.....</b>	<b>1</b>
<b>NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI .....</b>	<b>2</b>
<b>GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>4</b>
<b>DOTTRINA ED OPINIONI.....</b>	<b>20</b>
<b>ALTRE NOTIZIE .....</b>	<b>21</b>

### **CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI**

#### **FONDAZIONE BASSO CONFERENZA INTERNAZIONALE: "THE NEW ANTI-FRAUD INSTITUTIONAL AND LEGISLATIVE LANDSCAPE OF THE EUROPEAN UNION" ROMA, 7-8 OTTOBRE 2021**

La conferenza si inserisce nel percorso di approfondimento sull'EPPO e mira ad allargare il confronto analizzando le altre principali novità istituzionali e legislative nello scenario della protezione degli interessi finanziari europei e della lotta contro le frodi.

La conferenza si svolgerà in una forma ibrida: in presenza a Roma e on line collegandosi ad un link che verrà inviato a chi si iscriverà.

Per il form di iscrizione, insieme al programma, [clicca qui](#).

#### **ECBA AUTUMN CONFERENCE: "EPPO MEETS EUROPEAN DEFENCE: STRIVING**

#### **FOR THE HIGHEST STANDARD OF FAIR PROCEEDINGS IN EUROPE" BERLINO, 1-2 OTTOBRE 2021**

Si è tenuta a Berlino in data 1 e 2 ottobre la conferenza d'autunno di ECBA avente per tema "EPPO meets European Defence: striving for the highest standard of fair proceedings in Europe".

UCPI, fin dal febbraio 2020, ha aderito a ECBA per promuovere e difendere i principi del diritto penale liberale e del giusto processo in Europa. Tra gli autorevoli relatori intervenuti anche l'Avv. Amedeo Barletta - Responsabile dell'Osservatorio Europa insieme all'Avv. Federico Cappelletti - che ha presieduto la sessione sull'impugnazione degli atti procedurali di EPPO ed all'esito delle votazioni per il rinnovo dell'Executive Board è stato eletto Vice Presidente dell'Associazione e l'Avv. Nicola Canestrini - Responsabile dell'Osservatorio Avvocati Minacciati insieme all'Avv. Ezio Menzione - che ha illustrato il



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

contributo video dei Colleghi afgani già presentato al Congresso UCPI di Roma.

Per il programma dei lavori, [clicca qui](#).

Per il materiale informativo, [clicca qui](#).

### **SEMINARIO “LA PROCURA EUROPEA”, 10 SETTEMBRE 2021**

Si è svolto il 10 settembre 2021 il seminario sul tema: “*La Procura Europea*” organizzato dalla Camera Penale Veneziana insieme all’Unione delle Camere Penali del Veneto.

Sono intervenuti la Dott.ssa Emma Rizzato, PED presso l’Ufficio di Venezia, la Prof.ssa Francesca Ruggeri, Professore Ordinario di diritto processuale penale presso l’Università dell’Insubria, il Prof. Ciro Grandi, Professore Associato di diritto penale presso l’Università di Ferrara, l’Avv. Simone Zancani, Vicepresidente della Camera Penale Veneziana, l’Avv. Renzo Fogliata, Presidente della Camera Penale Veneziana e l’Avv. Federico Cappelletti, Responsabile dell’Osservatorio Europa UCPI.

Per maggiori informazioni, [clicca qui](#)

\*\*\*

### **NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI**

#### **D.L. 132 DEL 30 SETTEMBRE 2021 E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA IN**

#### **MATERIA DI TABULATI TELEFONICI ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.**

Con D.L. n. 132 del 30 settembre 2021 recante “*Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP*” il Governo - ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un’autorità giurisdizionale - ha modificato ed integrato l’art. 132 del D.Lgs. n. 196 del 2003, il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Salvo casi di urgenza - qualora i dati siano rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini e siano ritenuti sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi - la novella prevede che l’acquisizione dei dati presso il fornitore, avvenga esclusivamente con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Per leggere il D.L., [clicca qui](#)

### **NON-PAPER DELLA COMMISSIONE UE PER IL DIALOGO IN CONSIGLIO UE SULLE CONDIZIONE DI DETENZIONE IN EUROPA**

Il 24 settembre è stato pubblicato un non-paper della Commissione finalizzato ad indirizzare il dialogo in Consiglio UE sulle condizioni di detenzione in Europa e sui diritti procedurali afferenti la detenzione preventiva, anche al fine di assumere eventuali iniziative legislative.

Lo scopo del documento, che fungerà da base per il dibattito politico durante il Consiglio GAI del 7 ottobre 2021, è quello di identificare gli aspetti rilevanti sulle condizioni materiali di detenzione e sui diritti procedurali nella detenzione preventiva derivanti dalle norme internazionali esistenti, dove una maggiore convergenza tra gli Stati membri contribuirebbe a rafforzare la cooperazione giudiziaria dell'UE in materia penale.

Per leggere il documento (ENG), [clicca qui](#)

### **NONO CICLO DI VALUTAZIONI RECIPROCHE FRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

Dal 6 al 10 settembre 2021 presso il Ministero della Giustizia ha avuto luogo il nono ciclo di valutazioni reciproche fra gli Stati membri dell'Unione Europea dedicato alla implementazione pratica in Italia delle decisioni

quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), 2008/909/GAI (applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), 2008/947/GAI (applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive) e 2009/829/GAI (applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa alla detenzione preventiva).

Il 9 settembre 2021 si è svolto l'incontro fra gli Esperti del Consiglio UE ed i rappresentanti dell'Avvocatura italiana al quale sono stati invitati a partecipare l'Avv. Federico Cappelletti, Responsabile dell'Osservatorio Europa UCPI, insieme all'Avv. Giulia Guagliardi, Presidente dell'European Young Bar Association e all'Avv. Roberto Giovane di Girasole, componente della delegazione italiana al CCBE, che hanno evidenziato le criticità degli strumenti di riconoscimento reciproco in valutazione formulando, altresì, delle proposte per una implementazione migliore e maggiormente in linea con le garanzie difensive.

Per leggere il documento programmatico, [clicca qui](#)



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

### **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/343 SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI PENALI"**

In data 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*".

Lo schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli e si propone di garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva 2016/343/UE, come previsto dall'art. 1 e dall'all. A, n. 1, della legge di delegazione europea 2019-2020.

Su di esso le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 16 settembre 2021.

Per leggere il testo dello schema di decreto legislativo, [clicca qui](#).

Per leggere la relazione tecnica illustrativa, [clicca qui](#).

Per leggere le note depositate dall'Unione Camere Penali Italiane in sede di audizione

innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 28 settembre 2021, [clicca qui](#)

**\*\*\***

### **GIURISPRUDENZA**

#### **❖CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

#### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, GALAN C. ITALIA, 17 GIUGNO 2021**

La Prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella causa Galan c. Italia (ric. 63772/16), chiamata a pronunciarsi sull'asserita violazione degli artt. 7 e 13 della Convenzione e art. 3, Prot. 1 CEDU (diritto a libere elezioni), ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La questione ivi sottoposta era se la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici, specie dall'elettorato passivo alla carica di parlamentare, disciplinata dal D. Lgs. 235/2012, fosse equivalente all'irrogazione della pena principale prevista per il reato di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p. (reclusione) e rientrasse nel campo applicativo dell'art. 7 CEDU.

Nello specifico, il ricorrente affermava che il divieto di eleggibilità e la decadenza dal mandato di deputato a lui imposti costituivano una "penalità in senso stretto", individuata la sua *ratio* punitiva; la difesa evocava i "criteri Engel" che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, consentono



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

all'interprete di verificare in concreto la natura della sanzione irrogata, tale da scongiurare il noto fenomeno della "truffa delle etichette".

A questa censura, il giudice europeo ricorda come l'applicazione dei diritti politici ed elettorali non rientra negli articoli 6 § 1 e 7 della Convenzione e che la normativa interna di contrasto al fenomeno della corruzione – *sub specie* D. Lgs. 235/2021 – è espressione di scelte legislative non sindacabili in quanto compatibili con le direttive di politica criminale, delineate a livello sovranazionale. Di concerto con la giurisprudenza della Consulta, la Corte EDU afferma che i provvedimenti impugnati non costituiscono sanzioni penali né effetti della condanna penale; infatti, il divieto di esercizio delle pubbliche funzioni comporta tra l'altro (ai sensi dell'art. 28 c.p.) la decadenza dai diritti elettorali nei loro aspetti attivi e passivi, quali l'impossibilità di votare per la prima parte e di essere eletti per la seconda, con la possibilità di essere riabilitati.

Quanto alla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (art. 13 CEDU), il giudice sovranazionale conferma che il procedimento di decadenza del mandato elettivo si è svolto interamente davanti all'organo di cui faceva parte il ricorrente, e ciò in tre fasi: la prima davanti alla Commissione permanente per le incompatibilità, ineleggibilità e interdizioni, il secondo davanti alla Giunta Elettorale e il terzo davanti alla Camera dei Deputati; non ravvisa, quindi, alcuna violazione

del diritto di difesa ovvero del contraddittorio tra le parti.

Infine, la Corte ricorda che l'art. 3 del Protocollo n. 1 sancisce un principio fondamentale in un sistema politico autenticamente democratico, simile ad altre disposizioni della Convenzione che tutela vari diritti civili e politici, ma non limitato da un elenco preciso di obiettivi perseguibili. Pertanto, gli stati membri possono invocare altri scopi purché questi siano compatibili con il principio dello stato di diritto. Nel caso in esame, il divieto di candidatura e l'interdizione per i parlamentari sono stati introdotti dal legislatore italiano, con la legge delega n. 190/2012 e succ. modifiche, allo scopo di assicurare il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni; misure interdittive intrinsecamente compatibili con gli obiettivi della Convenzione ma anche con la previsione di cui all'art. 66 della Carta Costituzionale.

In definitiva, la Corte EDU ritiene che le doglianze siano manifestamente infondate e respinge il ricorso ai sensi dell'art. 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

*Decisione di inammissibilità, art. 35 della Convenzione*

[Leggi la sentenza \(francese\)](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, ÖMÜR CAGDAS ERSOY C. TURCHIA, 15 GIUGNO 2021**

Nel procedimento *Ömür Çağdaş Ersoy v. Turkey* (ric.19165/19), la Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

accertato la violazione dell'art. 10 CEDU (libertà di espressione). Il caso riguardava la condanna di uno studente dell'ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), accusato di aver insultato pubblicamente un P.U. nell'esercizio delle sue funzioni. Le Autorità nazionali lo avevano rinviato a giudizio sulla base delle dichiarazioni rese sull'allora Primo Ministro – R. Erdogan – in un discorso pronunciato, davanti al tribunale di Ankara nel dicembre 2012, durante una manifestazione pubblica. Nello specifico, l'imputato manifestava dissenso e disappunto per le scelte politiche del governo, descritto come una vera dittatura e reputava inaccettabile l'ostilità manifestata contro gli studenti. La Corte interna, applicando la normativa codicistica che riconosceva un maggiore grado di protezione ai funzionari statali rispetto ad altre persone nella divulgazione delle proprie opinioni, lo reputava colpevole del reato ascritto (artt. 125 e 131 c.p.). Proposto ricorso dinanzi alla Corte EDU, viene rilevata la non conformità allo spirito della Convenzione della legge interna, in quanto non riconoscente dell'equo giudizio di bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione personale. Appurata l'importanza dei principi anzidetti, che trovano tutela negli artt. 8 e 10 della Convenzione, la Corte ricorda che le restrizioni alla libertà di espressione sono limitate a due aree: quella del discorso politico e dell'interesse generale, ove solo un elevato livello di tutela della libertà di espressione può riconoscere un certo margine di discrezionalità nel riconoscere prevalenza al diritto alla

reputazione e viceversa. Altresì, i giudici richiamano i criteri che l'interprete deve utilizzare nel predetto bilanciamento, ovvero il contributo a un dibattito sull'interesse generale, la notorietà dell'interessato, l'oggetto della segnalazione, il comportamento precedente dell'interessato, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione. Infatti, se l'equilibrio tra questi due diritti è effettuato secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, solo la presenza di seri motivi consente la sostituzione del proprio parere a quello dei tribunali nazionali.

*Violazione art. 10 della Convenzione*

[Leggi la sentenza \(francese\)](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZIONE TERZA, R.B. CONTRO ESTONIA, RICORSO N. 22597/16, 22 GIUGNO 2021**

La ricorrente contesta una violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, dolendosi dell'inefficacia e ineffettività dell'indagine condotta dall'autorità nazionale rispetto alle accuse di violenza sessuale mosse dalla stessa nei confronti del padre, assolto dal giudice nazionale per ragioni di natura meramente procedurale.

Ribaltando il verdetto emesso nei gradi di giudizio precedente, la Corte Suprema di giustizia estone ha provveduto a prosciogliere l'imputato, contestando la violazione delle regole procedurali interne concernenti l'esame della persona offesa, la cui testimonianza era



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

stata decisiva nel formare il convincimento dei giudici in ordine alla colpevolezza dell'imputato. A sostegno delle sue doglianze, la ricorrente censura le modalità attraverso cui le autorità nazionali hanno proceduto alla raccolta delle prove, rendendo il loro utilizzo impossibile nel processo. La ricorrente osserva, in particolare, che, in quanto minore, non poteva sottoposta alle stesse regole procedurali previste per l'audizione di un testimone adulto. Come in parte riconosciuto dalla stessa Corte suprema, sebbene il diritto estone non contempli una disciplina ad hoc per l'interrogatorio dei testimoni non maggiorenni, resta fermo il dovere degli Stati aderenti di tutelare l'interesse superiore del minore, garantendo un trattamento differenziato rispetto a quello previsto per gli adulti, come stabilito tra l'altro dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione di Lanzarote e dal diritto comunitario. Applicando, tuttavia, rigorosamente le regole procedurali interne, le autorità nazionali non avrebbero tenuto sufficientemente conto delle esigenze e interessi di un minore, per giunta potenziale vittima di violenza sessuale, lasciandola senza una protezione efficace contro i maltrattamenti subiti.

La Corte ribadisce, preliminarmente, che gli articoli 3 e 8 della Convenzione comportano l'obbligo per lo Stato di salvaguardare l'integrità psico-fisica della persona (cfr. tra le altre, M. e C. v. Romania, n. 29032/04, §§ 107-11, 27 settembre 2011, e M.P. e altri v. Bulgaria, n.

22457/08, § 108, 15 novembre 2011). In particolare, i minori e i soggetti vulnerabili hanno diritto ad una protezione efficace e adeguata (cfr. M.C. v. Bulgaria, n. 39272/98, § 150, CEDU 2003-XII).

Laddove questi ultimi siano coinvolti nell'ambito di un procedimento penale, diventa essenziale salvaguardare la loro testimonianza sia durante la fase delle indagini preliminari sia in giudizio. Il diritto estone, viceversa, con riferimento in particolare alle avvertenze da dare ai testimoni, non prevede eccezioni o adattamenti per i testimoni minori. Circostanza che, nel caso di specie, si è rivelata decisiva nel determinare l'inammissibilità della testimonianza della persona offesa, privandola del diritto a una tutela giurisdizionale efficace e adeguata al suo status.

Alla luce di quanto precede, la Corte, senza esprimersi sulla colpevolezza dell'imputato, rileva che gli esiti del procedimento in questione appaiono viziati al punto da integrare una violazione manifesta degli obblighi positivi gravanti sullo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

*Violazione artt. 3 e 8 della Convenzione*

[Legge la sentenza \(inglese\)](#)

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO,  
TERZA SEZIONE, ERKIZIA ALMANDOZ  
CONTRO SPAGNA, RICORSO N. 5869/17, 22  
GIUGNO 2021.**

Nella causa "Erkizia Almandoz contro Spagna" la Corte europea dei diritti dell'uomo ha



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

riscontrato, a maggioranza, una violazione dell'art. 10 della Convenzione.

A causa della partecipazione a una cerimonia volta a omaggiare un ex membro dell'organizzazione terroristica ETA, il ricorrente, un politico separatista basco, è stato condannato dalla sezione penale dell'Audencia Nacional per il reato di apologia del terrorismo alla pena di un anno di detenzione e sette anni di ineleggibilità.

Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto alla libertà di espressione, ritenendo manifestamente illegittima la pronuncia del giudice nazionale, il suo discorso avendo avuto come finalità esclusiva quella di stimolare una riflessione sulla possibilità di avviare un processo graduale e pacifico volto al conseguimento dell'indipendenza da parte dei Paesi Baschi.

Richiamando la sua giurisprudenza in materia di "discorsi d'odio" (cd. "hate speech"), la Corte, preliminarmente, osserva come la proporzionalità della sanzione applicata dallo Stato aderente debba essere vagliata alla luce di tre criteri: il contesto in cui è stato pronunciato il discorso, la sua attitudine intrinseca all'incitamento all'odio o alla violenza, la continenza e le sue modalità espressive (Animal Defenders International c. UK [GC], n. 48876/08, § 100, CEDH 2013, et Perinçek c. Svizzera [GC], n. 27510/08, § 196, CEDH 2015).

Alla luce dei predetti parametri, ad avviso del Collegio, sebbene il ricorrente abbia espresso

le sue considerazioni nel corso di una cerimonia in memoria di un membro di una nota organizzazione terroristica ovvero nell'ambito di un contesto politico e sociale teso, il contenuto e la formulazione delle sue osservazioni non appaiono in maniera alcuna idonei a incitare le persone alla violenza o a inneggiare ad azioni terroristiche o, ancora, a giustificare la commissione.

Non è rinvenibile, dunque, alcuna forma di incitamento diretto o indiretto alla violenza terroristica, il discorso del ricorrente alla cerimonia avendo, al contrario, prospettato l'individuazione di mezzi democratici per raggiungere gli obiettivi politici specifici della sinistra *abertzale*.

La Corte, pertanto, ha ritenuto che l'ingerenza delle autorità pubbliche nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione non possa essere considerata "necessaria in una società democratica", constatando una manifesta violazione dell'art. 10.

*Violazione art. 10 della Convenzione*

[Leggi la sentenza \(francese\)](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, TERCAN C. TURCHIA, 29 GIUGNO 2021**

Nel caso Tercan c. Turchia (ric. 6158/18) è stata posta all'attenzione della Corte la posizione di un cittadino turco, professore e poi giudice della Corte Costituzionale, il quale veniva ingiustamente tratto in arresto perché sospettato di essere membro attivo





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

dell'associazione terroristica FETÖ/PDY ("Fetullahist Terrorist Organisation/Parallel State Structure"), a seguito del tentato colpo di stato avvenuto nel 2016. Sottoposto a misura cautelare dopo una perquisizione personale e locale illegali (perché eseguite in assenza di autorizzazione della Corte Costituzionale, in qualità di membro), il ricorrente veniva accusato di appartenere all'associazione criminale di cui sopra; destituito dalla posizione di giudice, veniva condannato a dieci anni di reclusione. Nel corso delle indagini gli veniva preclusa la possibilità di accedere agli atti del fascicolo e, quindi, esercitare il suo diritto di difesa. Allo stesso modo, venivano rigettate le istanze di ricorso proposte alla Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale.

Il ricorrente, così, si rivolgeva alla Corte EDU lamentando l'ingiusta detenzione, la violazione del suo diritto di presunzione di innocenza e la mancanza di imparzialità e indipendenza dei giudici che avevano disposto il provvedimento di custodia. Analogamente, contestava la violazione del principio della parità di armi nel processo penale. In definitiva, l'istante invocava la violazione degli artt. 5 § 1 e 5 § 3 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare e del proprio domicilio) della Convenzione.

Quanto alle norme ivi richiamate, la Corte osserva che l'arresto del ricorrente è avvenuto sulla base di un mero sospetto, perlopiù non fondato, e in assenza di prove; tanto non rappresenta motivo sufficiente all'irrogazione

della misura privativa della libertà personale. Altresì, i giudici confermano la violazione della normativa interna, che dispone la preventiva autorizzazione da parte della Corte Suprema alla perquisizione richiesta dalle Autorità nei confronti dei giudici membri, violando lo spirito della Convenzione. La Corte, quindi, appurato che l'imputato non avrebbe avuto modo di godere delle garanzie a lui riconosciute *ex lege*, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente (la Turchia) a versare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno subito.

*Violazione artt. 5 § 1, 5 § 3 e 8 della Convenzione*

[Leggi la sentenza \(francese\)](#)

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE CAUSA MAESTRI E ALTRI C. ITALIA, RICORSO N. 20903/15, 8 LUGLIO 2021**

I ricorrenti sono stati coinvolti con altre persone in una serie di procedimenti penali relativi all'elusione fraudolenta del regime delle cd. "quote-latte", introdotto ai sensi del regolamento (CEE) n.856/84. Accusati di frode aggravata e associazione per delinquere, per entrambi i reati sono stati condannati dalla Corte d'appello di Torino. Il giudice del gravame ha ribaltato, in parte, la pronuncia del Tribunale di Saluzzo, che aveva assolto tutti per il delitto di cui all'art. 416 c.p. giungendo viceversa a un verdetto di colpevolezza in relazione al delitto di frode (fatta eccezione per la posizione dell'imputata Maestri). Lamentando la mancata audizione dei



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

testimoni e l'omesso esame degli imputati in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, i ricorrenti hanno in seguito adito la Corte di cassazione che ha confermato gli esiti del giudizio di appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto la pronuncia d'appello immune da censure, osservando come i ricorrenti abbiano deliberatamente scelto di non comparire dinanzi alla corte d'appello e che, in ogni caso, il loro diritto a essere sentiti personalmente sia stato garantito dalla possibilità di rendere dichiarazioni spontanee e di parlare per ultimi.

Muovendo dalle medesime doglianze, gli interessati ricorrono al giudice di Strasburgo, invocando l'articolo 6, § 1, della Convenzione. Nella sua sentenza il giudice di Strasburgo, preliminarmente, rammenta la necessità di considerare la peculiare configurazione del giudizio di appello e la possibilità che un ricorrente possa in modo inequivoco rinunciare al proprio diritto di prendervi parte. Resta ferma l'esigenza che il giudice di secondo grado, nel pronunciarsi sull'innocenza o sulla colpevolezza di un imputato, non possa decidere senza tenere in debito conto degli elementi di prova adottati personalmente dall'imputato medesimo. A tal proposito, richiamando la sua consolidata giurisprudenza (Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, n. 38797/17, 16 luglio 2019), la Corte mette in luce come la rinuncia a comparire non sottenda la rinuncia ad essere sentiti nel giudizio di appello, dovendo quest'ultima essere parimenti

esplicita. Anche secondo il diritto interno, detta rinuncia è da considerarsi validamente espressa solo a fronte di una specifica citazione finalizzata all'audizione dei ricorrenti, alla quale i medesimi non diano seguito.

È, in tal senso, compito dei giudici nazionali adottare tutte le misure atte ad assicurare l'audizione dell'interessato, ad avviso della Corte, la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee o di prendere la parola al termine della discussione non rivelandosi sufficiente a escludere una violazione dell'art. 6, par. 1, non essendo un istituto paragonabile all'esame dell'imputato.

La Corte europea rinviene, in definitiva, per tutti i ricorrenti la violazione dell'art. 6 par. 1 in relazione alla condanna per associazione a delinquere intervenuta senza disporre l'esame degli imputati e, nel caso della Maestri, anche per la mancata audizione dei testimoni nel giudizio di appello, indicando la celebrazione di un nuovo giudizio come il rimedio più appropriato per sanare la violazione, pur entro i margini di apprezzamento lasciati allo Stato.

Violazione art. 6 §. 1.

[Leggi la sentenza \(francese\)](#)

Per leggere le considerazioni a prima lettura dell'Avv. Marina Silvia Mori dell'Osservatorio Europa UCPI, [clicca qui](#).

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO,  
TERZA SEZIONE, BRAGI GUÐMUNDUR  
KRISTJÁNSSON C. ISLANDA, 31 AGOSTO  
2021**



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

Nel caso *Bragi Gudmundur Krist Jansson c. Islanda* (ric. 12951/18), la Terza Sezione della Corte EDU ha accertato la violazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 della Convenzione che sancisce il divieto del *ne bis in idem*.

La questione sottoposta all'attenzione dell'organo giudicante riguardava l'irrogazione congiunta di una sanzione amministrativa e di una penale – a seguito dei rispettivi procedimenti – per la commissione di un illecito tributario. Infatti, il ricorrente dopo essere stato ingiunto al pagamento maggiorato dell'imposta evasa (mediante procedimento amministrativo) veniva dichiarato colpevole per reati fiscali dal tribunale penale e condannato a tre mesi di reclusione e ad una multa di circa 84.000 euro. Lamentando la violazione del principio del *ne bis in idem* – che sancisce il divieto del doppio giudizio per il medesimo fatto – la parte ricorrente si rivolgeva al giudice di Strasburgo. Con la presente pronuncia si coglie l'occasione per ricordare l'evoluzione della giurisprudenza convenzionale circa il sistema del c.d. "doppio binario" sanzionatorio, meccanismo che consente l'irrogazione contestuale o progressiva tanto della sanzione penale quanto di quella amministrativa a seguito di autonomi procedimenti, relativamente al medesimo fatto illecito. Ciò premesso, inizialmente, la Corte EDU nella sentenza *Grande Stevens e altri c. Italia* (Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014) aveva sancito l'incompatibilità di questo meccanismo sanzionatorio con l'art. 4 Prot. 7 CEDU per due motivi: la natura sostanzialmente

penale della sanzione irrogata dall'Autorità amministrativa, in forza dei criteri Engel, e la previsione di un *idem factum* che preclude la celebrazione di due processi aventi ad oggetto il medesimo fatto storico, a prescindere dalla qualificazione giuridica. Successivamente, la Corte di Strasburgo – con la sentenza *A e B c. Norvegia* (Corte EDU, sentenza 15 novembre 2016) – giunge a conclusioni opposte: l'irrogazione della sanzione penale, nei confronti di chi sia stato sanzionato dall'amministrazione tributaria, non viola il principio convenzionale del *ne bis in idem* se tra i due procedimenti esiste una "sufficiently close connection in substance and time", una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, sempre che le risposte sanzionatorie siano nel complesso proporzionate e prevedibili. In definitiva, per determinare se i procedimenti penali e amministrativi duali siano sufficientemente collegati nella sostanza, dovrebbero essere presi in considerazione diversi fattori: la finalità complementare perseguita a mezzo del procedimento (*rectius* se affrontano medesimi aspetti della questione); la prevedibilità delle conseguenze giuridiche a seguito della doppia contestazione; l'eventuale duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove e soprattutto della sanzione irrogata (verificando se quella amministrativa è sostanzialmente penale). Analogamente, il nesso temporale deve essere sufficientemente stretto da proteggere l'individuo dall'essere soggetto a



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

incertezze e ritardi e da un procedimento che si protragga nel tempo; pertanto, non va interpretato nel senso che i due procedimenti devono essere condotti simultaneamente dall'inizio alla fine.

Nel caso di specie, effettuati i predetti accertamenti, la Corte rileva che il duplice procedimento contro il ricorrente non era sufficientemente connesso né nella sostanza né nel tempo da evitare una duplicazione dei procedimenti. Di conseguenza, la parte ricorrente è stata giudicata e punita per lo stesso o sostanzialmente lo stesso comportamento da autorità diverse in due diversi gradi di giudizio privi del necessario collegamento. C'è stata quindi una violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione.

*Violazione art. 4 Protocollo n. 7 della Convenzione*

[Leggi la sentenza \(inglese\)](#)

*Le sintesi sono a cura di **Anna Onore** e **Giovanni Sodano**, dottorandi di ricerca presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" con il coordinamento di **Andreana Esposito**, Professore Associato di Diritto Penale presso la medesima Università e componente dell'Osservatorio Europa UCPI*

### **❖CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (QUARTA SEZIONE), SENTENZA DEL 20 MAGGIO**

**2021, CAUSA C-8/20, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SCHLESWIG-JOLSTEINISCHES VERWALTUNGSGERICHT (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLO SCHLESWIG HOLSTEIN)**

**«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi d'inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall'interessato in uno Stato terzo che ha concluso con l'Unione europea un accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati parti di tale accordo – Decisione definitiva adottata dal Regno di Norvegia»**

Con riguardo allo spazio di libertà sicurezza e giustizia in tema di immigrazione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea L'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera q), di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, rivolta a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui precedente domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, rivolta a uno Stato terzo che attua il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia – Dichiarazioni, sia stata respinta da tale Stato terzo.

[Leggi la sentenza](#)

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (QUARTA SEZIONE), SENTENZA DEL 3 GIUGNO 2021,**

**CAUSA C-546/19, WESTERWALDKREIS, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT (CORTE AMMINISTRATIVA FEDERALE, GERMANIA)**  
**«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo – Condanna penale nello Stato membro – Articolo 3, punto 6 – Divieto d'ingresso – Motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza – Revoca della decisione di rimpatrio – Legittimità del divieto d'ingresso»**

Rispetto alle politiche comuni in tema di immigrazione, la Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a un divieto di ingresso e di soggiorno, imposto da uno Stato membro, che non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia destinatario di un provvedimento di espulsione, per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sulla base di una precedente





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

condanna penale. Aggiunge in proposito la Corte che la direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta al mantenimento in vigore di un divieto di ingresso e di soggiorno imposto da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo che si trovi sul suo territorio e sia oggetto di un provvedimento di espulsione, divenuto definitivo, adottato per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico sulla base di una precedente condanna penale, qualora la decisione di rimpatrio adottata nei confronti di tale cittadino dal suddetto Stato membro sia stata revocata, sebbene tale provvedimento di espulsione sia divenuto definitivo.

[Leggi la sentenza](#)

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA SEZIONE), SENTENZA DEL 10 GIUGNO 2021, CAUSA C-901/19, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL VERWALTUNGSGERICHTOF BADEN-WÜRTEMBERG (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO SUPERIORE DEL LAND BADEN WÜRTEMBERG, GERMANIA)**

**«Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia d’asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Requisiti per la concessione della protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera c) – Nozione di “minaccia grave e individuale” alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto**

**armato interno o internazionale – Normativa nazionale che prevede il requisito di un numero minimo di vittime civili (morti e feriti) nella regione interessata»**

Con riguardo alla politica comune in materia d’asilo, la Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale, nel caso in cui un civile non sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, l’accertamento dell’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile stesso, derivante dalla «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato», ai sensi di tale disposizione, è subordinato alla condizione che il rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona raggiunga una determinata soglia. Dunque, l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, per stabilire l’esistenza di una «minaccia grave e individuale» ai sensi di tale disposizione, è



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

richiesto un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d'origine del richiedente.

[Leggi la sentenza](#)

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE SEZIONE), SENTENZA DEL 22 GIUGNO 2021, CAUSA C-718/19, ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES E GERMANOPHONE E A. (MESURES PRÉVENTIVES EN VUE D'ÉLOIGNEMENT), DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DA COUR CONSTITUTIONELLE (CORTE COSTITUZIONALE, BELGIO)**

**«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Decisione di porre fine al soggiorno dell'interessato per motivi di ordine pubblico – Misure preventive volte ad evitare qualsiasi rischio di fuga dell'interessato durante il periodo concessogli per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante – Disposizioni nazionali simili a quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE – Durata massima del trattenimento ai fini dell'allontanamento – Disposizione nazionale identica a quella applicabile ai cittadini di paesi terzi»**

Secondo la Corte di Giustizia gli articoli 20 e 21 TFUE nonché la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che: 1) non ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, in pendenza del termine loro concesso per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante a seguito dell'adozione nei loro confronti di una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico, o durante il periodo di proroga di tale termine, disposizioni volte ad evitare il rischio di fuga che sono simili a quelle che, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, mirano a recepire nel diritto nazionale l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a condizione che le prime disposizioni rispettino i principi generali previsti all'articolo 27 della direttiva 2004/38 e che non siano meno favorevoli delle seconde 2) ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, che dopo la scadenza del termine impartito o della



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

proroga di tale termine non si siano conformati a una decisione di allontanamento adottata nei loro confronti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, una misura di trattenimento ai fini dell'allontanamento della durata massima di otto mesi, durata che è identica a quella applicabile nel diritto nazionale ai cittadini di paesi terzi che non si siano conformati a una decisione di rimpatrio adottata per tali motivi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

[Leggi la sentenza](#)

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE SEZIONE), SENTENZA DEL 22 GIUGNO 2021, CAUSA C-719/19, STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DA RAAD VAN STATE (CONSIGLIO DI STATO, PAESI BASSI)**

**«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 15 – Fine del soggiorno temporaneo di un cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro ospitante – Provvedimento di allontanamento – Partenza fisica di tale cittadino dell'Unione da detto territorio – Effetti nel tempo del provvedimento di allontanamento – Articolo 6 – Possibilità per tale cittadino dell'Unione di godere di un**

### ***nuovo diritto di soggiorno al suo ritorno in detto territorio»***

Con riguardo al diritto dei cittadini dell'Unione di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, la Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione dal territorio dello Stato membro ospitante, adottato sul fondamento di tale disposizione per il motivo che il medesimo cittadino dell'Unione non beneficia più di un diritto di soggiorno temporaneo in detto territorio in forza della menzionata direttiva, non è pienamente eseguito per il solo fatto che tale cittadino dell'Unione ha lasciato fisicamente detto territorio nel termine impartito dal provvedimento in parola per la sua partenza volontaria. Per beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva nello stesso territorio, il cittadino dell'Unione che è stato oggetto di un siffatto provvedimento di allontanamento deve non soltanto aver lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro ospitante, ma anche aver



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

posto fine in modo reale ed effettivo al suo soggiorno nel territorio di cui trattasi, cosicché, in occasione del suo ritorno in detto territorio, il suo soggiorno non possa essere considerato, in realtà, come una continuazione del suo precedente soggiorno nello stesso territorio. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione specifica del cittadino dell'Unione interessato. Se da una siffatta verifica risulta che il cittadino dell'Unione non ha posto fine al suo soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato membro ospitante in modo reale ed effettivo, tale Stato membro non è tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di allontanamento sulla base dei medesimi fatti che hanno dato luogo al provvedimento di allontanamento già adottato nei confronti di suddetto cittadino dell'Unione, ma può basarsi su quest'ultimo provvedimento al fine di obbligare lo stesso a lasciare il suo territorio.

[Leggi la sentenza](#)

*Sintesi a cura del dott. **Folco Gianfelici**, cultore della materia in diritto penale presso l'Università degli Studi di Perugia, con il coordinamento di **Vico Valentini**, Professore Associato di Diritto Penale presso la medesima Università e componente dell'Osservatorio Europa UCPI*

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (QUARTA SEZIONE), SENTENZA DEL 2 SETTEMBRE 2021, CAUSA C-66/20, DOMANDA DI**

### **PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO**

Su iniziativa della Procura della Repubblica di Trento è stata devoluta alla Corte del Lussemburgo la questione inerente la possibilità che un ordine di indagine europeo sia emesso anche da una autorità amministrativa che svolga attività inquirente e di raccolta prove, senza la prescritta convalida da parte dell'autorità giudiziaria del Paese emittente, e quindi, in ultima istanza, se sia possibile per uno Stato membro prevedere per specifiche autorità amministrative la possibilità di emettere ordini europei di indagine senza obbligo di convalida ai fini dell'efficacia dell'ordine stesso.

I giudici europei, però, hanno dichiarato irricevibile la domanda ribadendo che, sebbene l'articolo 267 TFUE non subordini la possibilità di adire la Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una controversia e se essi sono chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione avente carattere giurisdizionale.

Con riguardo al caso di specie, il giudice europeo ha rilevato che, quando agisce in qualità di autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2014/41, una Procura italiana, quale la Procura di Trento, non è



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

chiamata a dirimere una controversia e non può, di conseguenza, essere considerata come soggetto esercitante una funzione giurisdizionale.

### **CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE BOBEK NELLE CAUSE C-117/20 BPOST E C-151/20 NORDZUCKER E A.**

Nelle conclusioni rese in data 2 settembre 2021, l'avvocato generale Michal Bobek ha ritenuto che l'articolo 50 della Carta - il quale sancisce il principio del *ne bis in idem* - debba avere lo stesso contenuto indipendentemente dall'ambito del diritto dell'UE a cui esso si applica, salvo quando una specifica disposizione di diritto dell'UE garantisca espressamente un livello di protezione più elevato.

Egli ha sottolineato, inoltre, che lo scopo stesso del principio del *ne bis in idem* è quello di proteggere la parte interessata da un secondo procedimento, operando come una vera e propria barriera di tal che deve essere definito *ex ante* ed in via normativa, non potendo, viceversa, dipendere da elementi circostanziali specifici di un determinato procedimento (successivo).

In virtù di quanto precede, quindi, ha proposto un test unificato della sussistenza del *ne bis in idem* ai sensi dell'articolo 50 della Carta per sostituire quello attuale che si articolerebbe in un mosaico frammentato e parzialmente contraddittorio.

Il test unificato dovrebbe basarsi su una triplice identità: dell'autore del reato, dei fatti rilevanti e dell'interesse giuridico protetto.

Per il testo integrale delle conclusioni in C-117/20, [clicca qui](#)

Per il testo integrale delle conclusioni in C-151/20, [clicca qui](#)

### **❖ GIURISPRUDENZA INTERNA**

#### **CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA 2 LUGLIO 2021, DEP. 7 SETTEMBRE 2021, N. 331**

La Corte di cassazione torna sulla legittimità dell'acquisizione dei tabulati telefonici a seguito della ormai celebre sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C 746/18.

La Suprema Corte, con la decisione *de qua*, ha rilevato che "la disciplina italiana di conservazione dei dati di cui all'art. 132 d. lgs. 196/2003 deve ritenersi compatibile con le direttive in tema di privacy, e ciò poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista dall'art. 132 cit. per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento di una autorità giurisdizionale indipendente com'è appunto il pubblico ministero".

Infatti, sebbene sia "indubitabile che debba attribuirsi ai principi espressi nelle sentenze CGUE il valore fondante del diritto comunitario





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità", "l'attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme comunitarie, operata nelle sentenze CGUE, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati profili di discrezionalità che richiedano l'intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazioni di norme contenute nelle direttive".

L'interpretazione proposta dalla CGUE è "del tutto generica nell'individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico possono essere acquisiti ("lotta contro le forme gravi di criminalità" o "prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica"), essendo evidente che tali aspetti non possono essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte in una legge dello Stato".

In definitiva, ne discende "l'impossibilità di ritenere che la sentenza della CGUE possa trovare diretta applicazione in Italia fino a quando non interverrà il legislatore italiano ed anche europeo in quanto allo stato può e deve ritenersi applicabile l'art. 132 d. lgs. 196/2003".

[Leggi la sentenza](#)

**TRIBUNALE DI VERONA (DOTT.SSA MICELI), ORDINANZA 17 GIUGNO 2021**

Con ordinanza emessa il 17 giugno scorso, il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. per contrasto con l'art. 117 co.1 Cost. in relazione all'art. 4 protocollo 7 della CEDU "nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi protocolli".

La questione nasce da un processo a carico di un soggetto – difeso dall'avv. Claudio Avesani (componente dell'Osservatorio Europa UCPI) unitamente all'avv. Stella Romano (componente dell'Osservatorio Corte Costituzionale UCPI) – imputato del reato p. e p. dall'art. 171 ter comma 1 lett. b) L. 633/1941, per avere detenuto per la vendita e abusivamente riprodotto opere letterarie fotocopiate oltre il limite consentito, pari al 15%, in numero di 49 testi.

All'imputato, quale obbligato in solido con la società dallo stesso amministrata, era stata in precedenza applicata, con sentenza passata in giudicato, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 174 bis L. 633/1941 che prevede che "ferme le sanzioni penali applicabili la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione in misura non inferiore ad euro 103".

\*\*\*

### **DOTTRINA ED OPINIONI**

#### **L'AFFAIRE MARC RIVET: UNE PHOTO SPECTACULAIRE DU MÉPRIS DES DROITS DE LA DÉFENSE EN FRANCE / IL CASO MARC RIVET: UN RITRATTO DRAMMATICO DEL DISPREZZO PER I DIRITTI DELLA DIFESA IN FRANCIA**

A cura di **Paul Le Fèvre**

Da un caso accaduto presso il Tribunale di Aix-en-Provence lo spunto per alcune riflessioni sugli attacchi al diritto di difesa in Francia. Il contributo dell'avvocato parigino Paul Le Fèvre, affezionato amico dell'Unione delle Camere Penali Italiane, con una nota introduttiva e la traduzione in italiano a cura dell'avvocato Federico Cappelletti, Responsabile dell'Osservatorio Europa dell'Unione Camere Penali Italiane.

Per leggere il contributo integrale su Diritto di difesa, [clicca qui](#)

#### **IL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA NEL PROCESSO PENALE, TRA ORDINAMENTO INTERNO E CEDU**

A cura di **Giacomo Manfrini e Daria Sartori**

Il principio di immediatezza, se da un lato mostra, da tempo, di essere in crisi nel nostro

ordinamento (quale riflesso di una più generale crisi del processo accusatorio), dall'altro sta vivendo una stagione di grande favore in seno alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le cui decisioni non potranno (e non dovranno) non avere riflesso in Italia, sia in prospettiva *de jure condendo*, sia nella prassi applicativa.

Per leggere il contributo integrale su Diritto di difesa, [clicca qui](#)

#### **OVERTURNING THE ACQUITTAL E RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA: TRA "VECCHIE" ASIMMETRIE E "NUOVE" PROSPETTIVE DI RIFORMA**

A cura di **Lorenzo Pulito**

Una recente sentenza della Corte EDU ha affermato come, in caso di overturning del proscioglimento pronunciato a seguito di giudizio abbreviato, la necessità del contatto diretto tra giudice e fonte di prova dichiarativa non sia convenzionalmente imposta. La decisione ha fatto riaffiorare i dubbi già in passato espressi dalla dottrina in merito al differente orientamento assunto dalle Alte Corti nazionali, fermo nel ritenere operativa, anche in tal caso, la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Il saggio, prendendo spunto dall'*arrêt* europeo, si interroga sulle sorti dell'istituto alla luce delle prospettive delineate nello schema di legge delega proposto dalla "Commissione Lattanzi".

Per leggere il contributo integrale su Archivio Penale Web, [clicca qui](#)



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

### **IL DIRITTO A NON ESSERE “ADDITATO” COME COLPEVOLE PRIMA DEL GIUDIZIO. LA DIRETTIVA UE E IL DECRETO LEGISLATIVO IN ITINERE**

A cura di **Nello Rossi**

È sul versante mediatico e della motivazione dei provvedimenti giudiziari che, nel nostro Paese, la presunzione di innocenza può essere contraddetta e vulnerata. È questo il filo conduttore del decreto legislativo ancora in itinere, che – in attuazione della Direttiva UE n. 343 del 2016 – mira a rafforzare la presunzione di innocenza dell’indagato e dell’imputato, con l’ambizione di incidere profondamente sul linguaggio di tutte le “autorità pubbliche”, sulla comunicazione degli uffici giudiziari e sulla motivazione delle decisioni interne al processo. Non è facile, oggi, prevedere se le nuove norme daranno il via ad una vera rivoluzione culturale nella rappresentazione delle persone sottoposte ad indagini e a processi o se le innovazioni resteranno una facciata destinata a mascherare malamente la sopravvivenza di inveterati “pregiudizi”. È certo però che la genuina adesione all’ispirazione di fondo della nuova normativa non implica la rinuncia a ragionare, anche criticamente, sui differenti aspetti del testo normativo, sulla sua genesi, sulle sue ricadute nei mondi del diritto e dell’informazione.

Per leggere il contributo integrale su *Questione Giustizia*, [clicca qui](#).

### **MAHIENOUR EL-MASRY: DIFENDERE AD OGNI COSTO I DIRITTI UMANI IN EGITTO PRIMA E DOPO LA “RIVOLUZIONE DEL NILO”.**

A cura di **Federico Cappelletti**

I casi di Giulio Regeni e Patrick George Zaky - che hanno scosso l’opinione pubblica italiana ed internazionale disvelando ai più come gli abusi di potere e le violazioni di diritti umani in danno di attivisti, studenti, ricercatori e oppositori del governo siano all’ordine del giorno - incarnano il paradigma delle modalità con le quali si esplica ai giorni nostri la repressione del dissenso in Egitto.

Tra i difensori dei diritti umani vittime della repressione figurano anche molti appartenenti al ceto forense fra i quali l’avvocata Mahienour el-Masry, che più volte è stata privata della libertà personale a causa dell’inflessibile impegno profuso per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

Per leggere il contributo integrale su *Giustizia Insieme*, [clicca qui](#)

\*\*\*

### **ALTRE NOTIZIE**

#### **ECBA È INTERVENUTA QUALE AMICUS CURIAE IN UN GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN TEMA DI MANDATO DI ARRESTO EUROPEO**

La *European Criminal Bar Association* ha proposto una propria opinione scritta, quale *amicus curiae*, nel giudizio incidentale di



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

legittimità costituzionale introdotto il 17 settembre 2020 dalla Corte d'Appello di Milano sulla disciplina dei motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi della consegna della persona, da parte dello Stato italiano, allo Stato membro di emissione del Mandato d'arresto europeo.

La questione sollevata dalla Corte milanese trova il proprio fondamento in una lacuna della Decisione quadro n. 584 del 2002 (e conseguentemente della legge n. 69 del 2005) poiché non contiene una specifica previsione idonea a garantire un motivo di rifiuto della consegna, ancorché facoltativo, che consenta di valorizzare il diritto alla salute. Alla stregua della normativa vigente, invero, sembrerebbe impossibile rifiutare l'esecuzione laddove la stessa risulti idonea a pregiudicare il diritto alla salute.

Con riferimento alle questioni proposte, ECBA ha raccolto interessanti informazioni ed elementi di valutazione, per lo più frutto di analisi del diritto eurounitario e della comparazione tra gli ordinamenti continentali, che potranno risultare utili alla Consulta.

Su tali basi, ECBA confida in una decisione della Corte costituzionale che, riconoscendo il massimo della tutela del diritto alla salute – tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost. e 35 CDFUE – proponga una interpretazione della disciplina vigente conforme alla Costituzione o pervenga a dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 18 e 18bis della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui prevedono quale motivo di rifiuto del MAE ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per il

ricercato (come del resto consentito nelle procedure estradizionali dal richiamato art. 705 c.p.p.) e ciò anche ed eventualmente rivolgendosi – mediante rinvio pregiudiziale ex art. 276 TFUE – alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché valuti se la Decisione quadro n. 584/2002 sia compatibile con l'art. 6 TUE e con la Carta dei diritti fondamentali della UE laddove non consenta ad una Corte nazionale di rifiutare la consegna in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale.

### **EUCRIM ISSUE 2/2021: LEGAL EFFECTS OF COVID-19**

È disponibile il secondo numero dell'*European Criminal Law Associations' Forum* - EUCRIM, con focus sul tema *Legal effects of COVID-19*. L'editoriale è firmato da Giovanni Tartaglia Polcini, che illustra come le attività corruttive si siano agevolmente adattate alla pandemia nonché il ruolo del G20 nel contrasto a livello globale della corruzione.

Per leggere la rivista EUCRIM ISSUE 2/2021, [clicca qui](#).

### **IL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE HA CHIESTO DI RIPRENDERE LE INDAGINI SULLA SITUAZIONE IN AFGHANISTAN**

IL 27 settembre 2021 il Procuratore della Corte Penale Internazionale ha presentato una richiesta di ordinanza urgente alla Pre-Trial Chamber II della Corte per ottenere l'autorizzazione a riprendere le indagini sulla



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

situazione nella Repubblica Islamica dell'Afghanistan.

Il 5 marzo 2020, l'Appeal Chamber della CPI aveva autorizzato il Procuratore ad indagare sui presunti crimini di atrocità commessi nel contesto della situazione in Afghanistan dal 1° luglio 2002.

Le indagini erano state sospese, in conformità al principio di complementarità, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 18(2) dello Statuto di Roma da parte del governo dell'Afghanistan, I recenti sviluppi nel Paese e il cambiamento dei vertici delle autorità nazionali, hanno indotto il Procuratore alla conclusione che, attualmente, è venuta meno la prospettiva di indagini interne genuine ed efficaci sui crimini previsti dall'articolo 5, ragion per cui si è resa necessaria la ripresa delle indagini sui crimini presumibilmente commessi dai Talebani e dallo Stato Islamico - Provincia di Khorasan ("IS-K"). La gravità, la portata e la natura continua dei presunti crimini dei talebani e dello Stato islamico, che includono accuse di attacchi indiscriminati contro i civili, esecuzioni stragiudiziali mirate, persecuzione di donne e ragazze, crimini contro i minori ed altri crimini che colpiscono la popolazione civile in generale, secondo il Procuratore, richiedono attenzione e risorse adeguate per istruire casi credibili che possano essere provati oltre ogni ragionevole dubbio in aula.

Nel prendere la decisione di dare priorità ai crimini dell'IS-K, così come ai talebani, il Procuratore ha, anche, ricordato la recente

condanna del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dei "deplorabili attacchi del 26 agosto 2021, vicino all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, che sono stati rivendicati dallo Stato Islamico nella provincia di Khorasan", evidenziando come il Consiglio abbia, in molteplici risoluzioni, ritenuto che le attività terroristiche dello Stato Islamico costituiscono una minaccia globale alla pace e alla sicurezza internazionale.

### **SITUAZIONE NELLE FILIPPINE: LA PRE-TRIAL CHAMBER DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE HA AUTORIZZATO L'APERTURA DI UN'INDAGINE**

Il 15 settembre 2021, la Pre-Trial Chamber I della Corte Penale Internazionale ha accolto la richiesta del Procuratore di avviare un'indagine in relazione ai crimini di competenza della Corte che sarebbero stati commessi sul territorio delle Filippine tra il 1 novembre 2011 e il 16 marzo 2019 nel contesto della cosiddetta campagna "guerra alla droga".

In conformità con l'articolo 15(4) dello Statuto, la Camera ha ritenuto che ci sia una base ragionevole per procedere con un'indagine, rilevando come l'elemento specifico del crimine contro l'umanità di omicidio ai sensi dell'articolo 7(1)(a) dello Statuto sia stato soddisfatto per quanto riguarda gli omicidi commessi in tutto il Paese tra il 1 luglio 2016 e il 16 marzo 2019 nel contesto della cosiddetta campagna "guerra alla droga", nonché per quanto riguarda gli omicidi nella zona di Davao tra il 1° novembre





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

2011 e il 30 giugno 2016. La Camera ha evidenziato che, sulla base dei fatti così come emergono allo stato attuale e con riserva di adeguate indagini e ulteriori analisi, la c.d. campagna "guerra alla droga" non può essere intesa come una legittima, e gli omicidi non possano qualificarsi come legittimi o semplici eccessi in un'operazione altrimenti legittima. Le risultanze disponibili indicano, secondo lo standard richiesto, che un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 7(1) e (2)(a) dello Statuto.

Le Filippine, Stato parte dello Statuto di Roma dal 1° novembre 2011, hanno depositato una notifica scritta di ritiro dallo Statuto il 17 marzo 2018. Mentre il ritiro delle Filippine dallo Statuto ha avuto effetto il 17 marzo 2019, di tal che la Corte mantiene la giurisdizione per quanto riguarda i presunti crimini avvenuti sul territorio delle Filippine mentre era uno Stato parte, dal 1° novembre 2011 fino al 16 marzo 2019 compreso. Sebbene la commissione dei crimini rilevanti risulti essere proseguita dopo questa data, la Camera ha rilevato che i presunti crimini identificati nella richiesta ai sensi dell'articolo 15(3) sono limitati a quelli commessi durante il periodo in cui le Filippine erano uno Stato parte dello Statuto ed erano vincolate dalle sue disposizioni.

Per leggere la decisione, [clicca qui](#)

### **CASO AL-RAHMAN: PROCESSO AL VIA IL 5 APRILE 2022**

L'8 settembre 2021, la Trial Chamber I della Corte Penale Internazionale ha fissato l'apertura del processo nel caso The Prosecutor contro Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman per il 5 aprile 2022.

Abd-Al-Rahman è stato trasferito in custodia della CPI il 9 giugno 2020, dopo essersi consegnato volontariamente nella Repubblica Centrafricana. E' comparso avanti la CPI per la prima volta il 15 giugno 2020. L'udienza per la conferma delle accuse si è svolta dal 24 al 26 maggio 2021 avanti la Pre-Trial Chamber II.

Il 9 luglio 2021, la Pre-Trial Chamber II della Corte Penale Internazionale, all'unanimità, ha emesso una decisione che ha confermato tutte le imputazioni formulate nei suoi confronti e lo ha rinviato a giudizio avanti la Trial Chamber.

I 31 capi d'accusa, afferenti crimini di guerra e crimini contro l'umanità asseritamente commessi nel Darfur, in Sudan, includono l'aver diretto intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale, come crimine di guerra; omicidio come crimine contro l'umanità e come crimine di guerra; saccheggio come crimine di guerra; distruzione della proprietà di un nemico come crimine di guerra; altri atti disumani come crimine contro l'umanità; oltraggi alla dignità personale come crimine di guerra; stupro come crimine contro l'umanità e crimine di guerra; trasferimento forzato come crimine contro l'umanità; persecuzione come crimine contro l'umanità; tortura come crimine contro l'umanità e crimine di guerra; trattamento crudele come crimine di guerra; tentato omicidio



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 4 - 5 ottobre 2021**

come crimine contro l'umanità e crimine di guerra.

Per ulteriori informazioni su questo caso (ENG/FRA), [clicca qui](#).